

Roma, 28 giugno 2013  
Prot. n. 616/SNS/pp

Agli Associati Studi  
p.c. Agli Associati Autoscuole

OGGETTO: STA, PUBBLICO UFFICIALE

*“In tema di reati di falso, il titolare dell’agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto “sportello telematico dell’automobilista” (STA) – il quale, ex art. 4 D.P.R. n. 358 del 2000, deve verificare, ai fini del rilascio della carta di circolazione, la idoneità, la completezza e la conformità tanto della domanda, quanto della documentazione presentata dall’interessato nonché l’avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente – forma un atto pubblico, con la conseguenza che egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell’intero “iter” che sfocia nella produzione del predetto documento”.*

E’ quanto afferma la sentenza n. 28086 della Cassazione (Penale, Sezione V) del 23 giugno 2011 di cui siamo venuti a conoscenza solo di recente.

Il titolare dello STA, nel rilasciare i documenti di un veicolo “confeziona un atto pubblico” agendo come un pubblico ufficiale nella gestione della verifica “preventiva” della documentazione. Una sentenza “tosta” che genera ulteriori riflessioni, di sicuro conferma un concetto che non smettiamo mai di ricordare ovvero la nostra azione produce gli stessi effetti di quella prodotta dalla Motorizzazione e dal PRA. La nostra azione, una volta prodotta, non dipende più dagli altri (convalida).

Continuo a rimanere letteralmente sconcertato dalla mentalità di molti che continuano a temere “il controllo pubblico” delle formalità eseguite, addirittura chi ancora non consegna il CdP!

Buona riflessione.

Il Segretario Nazionale Studi  
Ottorino Pignoloni